

SCHEDA TEMA RADON

Il Decreto Legislativo n. 101/2020 tratta dell'esposizione dei lavoratori al radon nei luoghi di lavoro ed individua i luoghi di lavoro interessati da obblighi normativi stringenti:

- **Interrati**
- **Seminterrati o situati al piano terra**, localizzati nelle aree prioritarie*;
- **specifiche tipologie** identificate nel PNAR, ovvero locali chiusi con impianti di trattamento per la potabilizzazione dell'acqua in vasca aperta, impianti di imbottigliamento delle acque minerali, centrali idroelettriche;
- **stabilimenti termali.**

In tali luoghi di lavoro sono quindi previsti **obblighi di misurazione della concentrazione gas radon con modalità e tempistiche precise** e conseguenti adempimenti.

Obblighi di misurazione e di intervento

L'**obbligo del datore di lavoro**, nei luoghi di lavoro come sopra individuati, è **effettuare le misurazioni** di concentrazione media annua di gas radon:

se la concentrazione è inferiore a **300 Bq/m³**:

- conservare la relazione tecnica con la misurazione all'interno del DVR;
- rifeffettuare la misurazione: ogni 8 anni; oppure in caso di interventi manutentivi strutturali che interessano l'attacco a terra o volti a migliorare l'isolamento termico;

se la concentrazione è superiore a **300 Bq/m³**:

- realizzare un intervento di **risanamento** radon avvalendosi della figura di **esperto in interventi di risanamento gas radon**;
- effettuare una nuova misurazione, da conservare all'interno del DVR;
- rifeffettuare la misurazione ogni 4 anni;

Se la concentrazione è superiore a **300 Bq/m³** nonostante l'avvenuto intervento di risanamento bisogna effettuare la valutazione delle **dosi efficaci annue**, avvalendosi dell'**esperto di radioprotezione**.

Pertanto, l'**adempimento fondamentale è la misurazione della concentrazione** di gas radon e l'eventuale coinvolgimento di un esperto in interventi di risanamento gas radon in caso di concentrazione superiore a 300 Bq/m³, per riportare la concentrazione entro i livelli di riferimento previsti per legge.

Valutazione di tutti i rischi nel DVR

Il D.lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro di redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), in cui **valutare tutti i rischi, tra cui il gas radon (rischio fisico)**, un gas naturale radioattivo che rappresenta la seconda causa di tumore polmonare dopo il fumo.

Sebbene il D.lgs. 101/2020 indichi i luoghi di lavoro soggetti ad adempimenti più stringenti, questo non significa che gli altri luoghi di lavoro siano esentati dalla valutazione del rischio radon.

Misurazione della concentrazione di radon

La **misurazione della concentrazione di radon** costituisce il punto di partenza per una corretta valutazione del rischio ai piani terra, seminterrati e interrati. Solo la misurazione consente di valutare correttamente l'esposizione, tutelare davvero la salute dei lavoratori e tutte le figure della sicurezza.

Per consultare le aree prioritarie*, riferirsi alle mappe di Arpa Lombardia.

<https://www.arpalombardia.it/temi-ambientali/radioattivita/il-radon/aree-prioritarie-in-lombardia/>

Sanzioni

	D.Lgs. 101/2020			D.Lgs. 81/2008
Sanzione	Mancate misurazioni/ valutazioni	Mancato incarico esperto risanamento radon / mancata applicazione misure correttive	Inottemperanza agli obblighi di trasmissione, informazione, comunicazione / mancata conservazione degli atti	Mancata valutazione del rischio radon
Arresto	1-6 mesi	6 mesi-1 anno	/	/
Ammenda	€2.000-€15.000	€5.000-€20.000	€2.000-€10.000	€1.423,83-€5.695,36